CONVENZIONE DEI PERCORSI IN ALTERNANZASCUOLA LAVOROA.S. 2015/16

TRA

Istituto Istruzione Superiore "PEZZULLO " con sede in Cosenza (CS), Via Popilia,codice fiscale 80004420784, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dalla Dirigente scolastica, Elisa Policicchio

E

Il dott. Achille Gentile , direttore generale Azienda Ospedaliera di Cosenza - con sede legale in Via San Martino,87100 Cosenza codice fiscale01987250782 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 19/2007, "gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola
- la nota MIUR Nota prot. n. 1349 del 3 febbraio 2016 , in applicazione della legge 13 luglio 2015, n. 107,determinando le "indicazione regionali per l'offerta formativa, in materia di istruzione e formazione professionale", con la valorizzazione delle varie tipologie di percorsi di alternanza - l'alternanza scuola lavoro, costituisce una peculiare metodologia educativa, che attribuisce all'esperienza in ambito lavorativo una valenza formativa essenziale per acquisire un'Istruzione e Formazione Professionale al servizio della persona, funzionali, e non asservite, al lavoro e all'occupazione;
- l'alternanza scuola-lavoro può assumere diverse forme e modalità, costituenti "modalità strutturali dell'offerta predisposta dall'Istituzione Formativa", la quale ne è responsabile sotto i

profili della progettazione, attuazione, verifica e valutazione sulla base di apposite Convenzioni stipulate a titolo gratuito con le imprese disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto di lavoro

- l'alternanza scuola-lavoro per gli studenti che hanno assolto l'obbligo scolastico è attuata ai sensi dell'art. 1 del DM 142/98
- L'alternanza scuola-lavoro viene avviata nel rispetto delle disposizioni contenutenel Decreto Direttoriale n. 43 del 27 gennaio 2016, ed eventuali altri interventi legislativi futuri.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°20/30soggetti in alternanza scuola-lavoro su proposta del "soggetto promotore".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro;
2. Il presente percorso in alternanza scuola – lavoro è attivato ai sensi delle *Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di Istruzione* e Alternanza scuola-lavoro nota MIUR prot. n. 1349 del 3 febbraio 2016 , in applicazione della **legge 13 luglio 2015, n. 107.**
3. l'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un *tutor*e designato dal soggetto promotore denominato "*tutor* interno" e da un *tutor*e aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato "*tutor* esterno";
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposta una progettazione formativa personalizzata, coerente con il Progetto/Piano Formativo del percorso e con riferimento alla dimensione dell' orientamento;
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore;
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il *tutor* interno svolge funzioni di:

a) informazione, accoglienza e consulenza presso l'Istituzione formativa nei confronti degli allievi e dei genitori;
b) organizzazione e coordinamento delle attività dell'allievo;
c) redazione del *report* finale;

2. Il *tutor* esterno svolge funzioni di:

a) informazione, anche in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
b) accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;
c) predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo;
3. I *tutor* interno ed esterno condividono i seguenti compiti:
a) Predisposizione del Piano formativo personalizzato;
b) controllo della frequenza e dell'attuazione del Piano formativo personalizzato;
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte dei Consiglio di classe.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro il beneficiario/i beneficiari del percorso è tenuto/sono tenuti a:
a) svolgere le attività previste dal formativo Progetto / Piano Formativo personalizzato;
b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
d) seguire le indicazioni dei *tutor* e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.
e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 20

Art. 5

Il soggetto promotore assicura il beneficiario/i del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella gestione per conto di cui all'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, regolamentato dal D.M. 10/10/85 nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (n° **polizza 730010/24107)** Compagnia**Benacquista assicurazioni snc,**presso **Via del Lido,106 - Latina** ed al soggetto promotore.
Il soggetto promotore inoltre assicura la formazione sulla sicurezza in relazione agli ambiti lavorativi collegabili all'indirizzo scolastico specifico, nel rispetto del D.lgs. 81/08.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un *tutor* aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) consentire al *tutor* del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il *tutor* aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari

Art. 7

1. sede dell'attività in alternanza: Azienda Ospedaliera di Cosenza - con sede legale in Via San Martino, 87100 Cosenza
2. periodo: da ottobre 2016 a giugno 2017.
3. durata e articolazione: orario e giorni d'ufficio: giorni lavorativi con orario d'ufficio.

Art. 8

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, e dura fino all'espletamento delle ore previste dal progetto formativo individuale, pari a n. 120 ore.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall' Art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi.

Data 11/07/2016

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssaElisa Policicchio

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera di Cosenza
dott. Achille Gentile